

IN BREVE n. 002-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PENSIONI A GOGO... a cura di Stefano Biasioli

Chissà perché, ma a fine anno, improvvisamente, i giornali si riempiono di notizie pensionistiche, le più varie.

Ve ne faremo un estratto, ma i testi integrali sono nella sezione DOCUMENTI di questo sito.

(<http://www.pensionatiasperati.com/documenti/>)

LEGGI IN

<http://www.pensionatiasperati.com/pensioni-a-gogo/>

TASSA SULLA SPESA

La fantasia degli amministratori (politici in particolare) è infinita: dalla tassa del sale, alla tassa sul celibato, alla tassa del pane (o meglio del macinato), alla tassa dell'ombra, ora anche la tassa sui sacchetti della spesa...ma il costo dei sacchetti non era forse, per lo più, già pagato a prezzo del contenuto non essendo fatta la tara come per la bistecca dal macellaio o il prosciutto dal salumiere? Se preteso per legge il pagamento del costo, andrebbe però fatta anche la tara altrimenti si paga due volte Ma dimenticavo: non è il pagamento del sacchetto, ma una tassa: la tassa sulla spesa.

Ma oltre queste tasse palesi ci sono tante altre gabelle occulte, le famose «accise» e poi le tasse sulle tasse...e quelle così dette temporanee per eventi eccezionali che però resistono nei secoli! Speriamo che non inventino quella presunta, respirando, sul consumo dell'ossigeno.

2018 - CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO DI 4 GIORNI

L'articolo 1 comma 354 della legge di bilancio 2017 prevede la proroga del congedo obbligatorio portato a 4 giorni per il 2018 per i neo papà e adozioni/affidamenti avvenuti nel 2018, entro non oltre il quinto mese di vita del figlio e adozioni/affidamenti.

In particolare, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, per l'anno 2018, passa da 2 a 4 giorni con possibilità di usufruirne anche in via non continuativa, ma non frazionabile a ore.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino o dall'adozione/affidamento; quindi durante il congedo di maternità della

lavoratrice madre o anche successivamente purché entro il limite temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio.

Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione.

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

Art. 1 comma 354 - L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e' aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Oltre ai 4 giorni di astensione obbligatoria per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Il congedo facoltativo, a differenza da quello obbligatorio, è condizionato alla scelta della lavoratrice madre di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno fruito dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

Il congedo obbligatorio e quello facoltativo del giorno in alternativa alla madre si applicano solo al lavoratore del settore privato. Infatti le normative di cui sopra non sono estese ai padri lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni in quanto, così come chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'applicazione è rimandata ad una norma di approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina, norma però che dopo 5 anni non è ancora stata promulgata creando discriminazione tra il lavoratore del settore privato e quello del settore pubblico per cui sono stati accessi contenziosi giuridici.

ALLEGATO A PARTE - INPS circ. 40/2013 (documento 011)

DIP.FUNZ.PUBBLICA 8629/2013 (documento 012)

UE Direttiva 8/3/2010 (documento 013)

Legge n.92 del 28 giugno 2012 (documento 014)

Dovere del cittadino è rispettare le leggi, ma anche suo diritto che lo Stato applichi le leggi e non ci siano figli e figliastri.

Può un chiarimento esplicativo del Dipartimento della Funzione Pubblica dare disapplicazione di una legge che non fa alcuna distinzione applicativa?

Inoltre i mancati provvedimenti attuativi, ammesso che siano dovuti, dopo 5 anni non configurano una omissione di atti d'ufficio?

Strano poi il silenzio dei sindacati di categoria, ma cosa dice il Ministero delle Pari Opportunità su questo problema della genitorialità?

COSA SUCCEDERÀ ALLE PENSIONI NEL 2018? FATTI E PROSPETTIVE

da FORMICHE.NET (<http://formiche.net/2018/01/06/cosa-succedera-alle-pensioni-nel-2018/>) del 06/01/18 a cura di Michele Poerio e Carlo Sizia

Dopo il biennio 2016-2017 di pensioni “tutte bloccate” – in ragione del fatto che l’Istat ha certificato per due anni consecutivi un indice di svalutazione provvisoria (poi risultata definitiva) pari allo 0% o addirittura di poco negativa – dal 2018 le pensioni riprenderanno a crescere leggermente.

Infatti il decreto 20/11/2017 (in G.U. dal 30/11 scorso) del ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito (art. 2) che, sulla base dei dati accertati fino a settembre 2017, “la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2017 è determinata in misura pari a + 1,1% dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo”.

Il conguaglio anzidetto sarà positivo qualora la svalutazione definitiva del 2017 sul 2016 risultasse superiore a quella previsionale dell’1,1%, ma sarà negativo qualora la svalutazione definitiva risultasse inferiore a quella prevista in via provvisoria.

Non si darà comunque luogo a conguaglio alcuno quando svalutazione previsionale e definitiva risultassero coincidenti, come accaduto ad esempio negli anni 2016-17.

Tuttavia un piccolo conguaglio negativo (- 0,1%), di poche decine di euro, ci sarà nel 2018 per recuperare lo 0,1% di differenziale tra inflazione previsionale (+ 0,3%) e definitiva (+ 0,2%) registrato nel 2015. Tale recupero avrebbe dovuto intervenire nel 2016, ovvero nel 2017, ma in entrambi i casi sono state approvate norme di salvaguardia (nelle leggi 208/2015 e 244/2016) secondo il principio che, anche in caso di inflazione negativa, le pensioni in pagamento non possano essere decurtate rispetto all’importo nominale in essere.

Qui di seguito vengono riportati gli indici di svalutazione (provvisori e definitivi) e di rivalutazione dell’ultima dozzina d’anni.

| Anno | Indice di svalut. provvisoria Indice di rivalut. previsionale | Minimi Inps (previsionali) | Minimi Inps definitivi o effettivi dopo conguaglio positivo o negativo |
|------|--|-------------------------------|---|
| 2007 | + 2% | 436,14 € | invariato |
| 2008 | + 1,6% (+1,7%) | 443,12 € | conguaglio positivo + 0,1% = 443,56 |
| 2009 | + 3,3% (+ 3,2%) | 458,20 € | conguaglio negativo – 0,1% = 457,74 |
| 2010 | + 0,7% | 460,94 € | invariato |
| 2011 | + 1,4% (+ 1,6%) | 467,40 € | conguaglio positivo + 0,2% = 468,33 |
| 2012 | + 2,6% (+ 2,7%) | 480,51 € | conguaglio positivo + 0,1% = 480,99 |
| 2013 | + 3,0% | 495,42 € | invariato |
| 2014 | + 1,2% (+ 1,1%) | 501,38 € | conguaglio negativo – 0,1% = 500,88 |
| 2015 | + 0,3% (+ 0,2%) | 502,39 € | conguaglio negativo – 0,1% = 501,89 |
| 2016 | 0,0% (0,0%) | 501,89 € | invariato |
| 2017 | 0,0% (0,0%) | 501,89 € | invariato |
| 2018 | + 1,1% | 507,41 € | |

(): tra le parentesi, dopo
conguaglio positivo o negativo

Per effetto dell’anzidetto d.m. Economia, nel 2018: il trattamento minimo Inps passa da 501,89 €/mese a 507,41 €/mese; il valore dell’assegno sociale da 448,07 a 452,99 €/mese; la pensione sociale passa da 369,26 a 373,32 €/mese.

Tuttavia, secondo il meccanismo introdotto dalla legge Letta (L. 147/2013, a valere per il triennio 2014-2016, poi prorogato per un ulteriore biennio, fino a tutto il 2018, dalla legge 208/2015), il

criterio di rivalutazione degli assegni al costo della vita (+ 1,1 % anzidetto) opera nel seguente modo:

1. pensioni lorde fino a 3 volte il minimo INPS: rivalutazione piena al 100% = + 1,1%;
2. pensioni lorde tra 3 e 4 volte il minimo INPS: rivalutazione limitata al 95% = + 1,045%;
3. pensioni lorde tra 4 e 5 volte il minimo INPS: rivalutazione limitata al 75% = + 0,825%;
4. pensioni lorde tra 5 e 6 volte il minimo INPS: rivalutazione limitata al 50% = + 0,55%;
5. pensioni lorde oltre 6 volte il minimo INPS: rivalutazione limitata al 45% = + 0,495%.

Il criterio di perequazione introdotto dalla legge Letta è nettamente peggiorativo rispetto al meccanismo precedente (legge 388/2000), infatti:

1. a) porta da 3 a 5 le fasce economiche di importo pensionistico prese a riferimento per la rivalutazione e
2. b) l'incremento (in percentuale progressivamente decrescente) opera sull'intero importo della pensione goduta, anziché in misura distinta sulle diverse fasce di importo, cioè in misura del 100% per gli importi fino a 3 volte il minimo Inps, del 90% per gli importi successivi tra 3 volte e 5 volte il minimo Inps e del 75% per gli ulteriori importi oltre le 5 volte il minimo Inps (come avveniva in precedenza per i vari segmenti di una singola pensione).

Si passa quindi per le pensioni medio-alte (diciamo quelle oltre le 6 volte il minimo Inps) da un recupero complessivo tra l'80 – 85%, rispetto all'inflazione accertata, a meno del 50%.

Anche la legge Fornero (L. 114/2011), pur non modificando i criteri della legge 388/2000, aveva pesantemente alterato la perequazione previgente, escludendo per il biennio 2012 e 2013 dalla rivalutazione tutte le pensioni di importo oltre le 3 volte il minimo INPS. In aggiunta, il decreto legge 65/2015 (convertito nella legge 109/2015), intervenuto dopo le censure della sentenza 70/2015 della Corte costituzionale, non ha sanato le malefatte dei nostri legislatori sprovveduti, ristorando in modo parziale e decrescente i percettori di pensioni di importo oltre le 3 volte il minimo Inps e fino alle 6 volte, lasciando ancora totalmente senza rivalutazione le pensioni di importo oltre le 6 volte il minimo.

Gli unici pensionati sempre tutelati dall'inflazione sono stati pertanto, anche negli anni difficili della congiuntura economica, esclusivamente i titolari di assegni fino a 3 volte il minimo INPS.

Prendendo a riferimento gli ultimi 11 anni (dal 2008 al 2018 compresi), si può dire con sicurezza che gli interventi peggiorativi sulla perequazione delle pensioni oltre le 6 volte (e ancor più oltre le 8 volte il minimo Inps), intervenuti per il 72,72% del periodo anzidetto in deroga ai criteri della legge 388/2000, hanno determinato una perdita permanente del potere d'acquisto delle pensioni in questione di non meno del 10-15%, in concreto da 500 € netti mensili circa a più di 1000 € mensili, anche senza tener conto dell'appesantimento fiscale delle addizionali comunali e regionali intervenute dai primi anni duemila e del taglieggiamento crescente del cosiddetto "contributo di solidarietà", intervenuto da ultimo nel triennio 2014-2016 sulle pensioni di importo oltre le 14 volte il minimo Inps.

Anche senza gli interventi sgraziati anzidetti, c'è da dire che la perequazione automatica delle pensioni non raggiunge mai pienamente il pieno ristoro dall'inflazione per almeno i seguenti principali motivi: 1) perché il recupero interviene in tempi successivi rispetto al momento dell'insulto inflattivo; 2) perché il "paniere" che pesa l'incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati non è specifico per le persone anziane, anche se rappresenta la base per la rivalutazione riconosciuta delle pensioni; 3) perché, anche in via ordinaria, la percentuale di rivalutazione è riconosciuta in misura progressivamente decrescente al crescere dell'importo della pensione goduta.

Contro la cattiva legislazione previdenziale evidenziata, oggi non rappresenta più un argine neppure la Corte Costituzionale, soprattutto in ragione dei criteri di nomina dei relativi componenti, basati su valutazioni politico-partitiche, anziché su solide motivazioni di competenza, valore, imparzialità.

Assistiamo quindi spesso a sentenze della Corte che rivelano un imbarazzante ossequio rispetto agli input che provengono dal Palazzo, anche a costo di sconfessare lettera e spirito di principi e valori

della Costituzione vigente (su tutti quelli di cui agli artt. 3, 36, 38 e 53) e decine di precedenti sentenze della Corte stessa su analoga materia (da ultimo, la sentenza 250/2017, che ribalta la precedente sentenza 70/2015).

Non rimane che esclamare: "Povera Italia, poveri pensionati, poveri giovani d'oggi, sfortunati pensionati di domani!".

IPASVI TORINO: "LE CARENZE DEL SISTEMA RENDONO LE FESTIVITÀ UNO DEI RISCHI SANITARI MAGGIORI" da QuotidianoSanità

Piemonte di domenica 7 gennaio 2018

Dopo il Nursind, anche il Collegio Ipasvi di Torino interviene sulle criticità legate all'iper affollamento dei Pronto Soccorso durante le feste natalizia. Carenza di personale, ridotta presenza dei medici di famiglia, mancanza di un adeguato servizio di assistenza territoriale e dell'informazione ai cittadini per usufruire, eventualmente, di risorse come gli infermieri di famiglia e di comunità. Queste le principali cause, secondo l'Ipasvi, che sollecita la Regione sugli interventi già discussi ma ancora non realizzati.

Le festività sono uno dei rischi sanitari maggiori, constatazione che deriva dall'esperienza di chi svolge una professione sul campo, in prima linea come gli infermieri". Inoltre acuita dalla carenza di personale. I turni, spesso anche obbligati da parte delle aziende che devono esaurire ferie e permessi dei loro dipendenti, aggravano la situazione delle strutture tanto che i mass media riportano attese sempre più lunghe e codici bianchi che intasano il pronto soccorso.

LEGGI IN

http://www.quotidianosanita.it/piemonte/articolo.php?articolo_id=57496%20

OSPEDALIERI - ANDARE O NON ANDARE IN PENSIONE?

Prima di presentare la domanda di pensione alla Amministrazione dell'Ospedale (solitamente Ufficio personale) va tenuto presente che il poter ritirare la domanda inoltrata, non essendo un diritto soggettivo, non è sempre possibile. Infatti la domanda di pensione può essere revocata solo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

VEDI VADEMECUM ANAAO IN

http://www.anaaolombardia.it/public/easynet3/files/acufbw9mx5VADEMECUM_dicembre2017.pdf

L'ACCREDITO DEL RISCATTO LAUREA da L'Economia del Corriere della Sera di lunedì 8 gennaio 2018

D - Mio figlio ha iniziato a lavorare a dicembre 2006. A maggio 2010 ha iniziato il pagamento decennale del riscatto della laurea. Sento parlare che si possono trasferire, una volta accreditati questi cinque anni rivalutati, sul proprio fondo di categoria o altro fondo. Se così fosse perderebbe le 260 settimane contributive nella gestione previdenziale dell'Inps?

R - Non è così. Ciò cui probabilmente il lettore si riferisce, riguarda la possibilità offerta a chi riscatta la laurea prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Il recupero degli studi universitari, infatti, può essere esercitato anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

In tal caso, il contributo è versato all'Inps in una apposita evidenza contabile, e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo. Il montante maturato sarà trasferito, a domanda, presso la gestione nella quale l'interessato si iscriverà.

da Franco Abruzzo: PENSIONI. PEREQUAZIONE. Un bel successo firmato Studio Legale Frisani: lo stato italiano "invitato" ad accettare una proposta di transazione dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Se è vero che la Befana porta i dolci a chi è stato bravo durante l' anno ed il carbone a chi non lo è stato affatto, sicuramente lo Studio Legale Frisani (studio legale di RimborsoPensioni.it) ha ricevuto "la Befana" più significativa che potessimo aspettarci: **la sostanziale vittoria in Cedu con conseguente "invito" allo Stato Italiano ad accettare la proposta transattiva formulata dalla Corte stessa.**

Nel caso in questione lo Studio Legale Frisani dopo aver proposto tutte le vie di ricorso interne non ha accettato l'esito negativo del giudizio confermato dalla Corte di Cassazione ed ha proposto ricorso davanti alla CEDU per ottenere l'integrale risarcimento dovuto al proprio ricorrente.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso [continua...]

TESTO IN

<https://www.rimborsopensioni.it/un-bel-successo-firmato-studio-legale-frisani-lo-italiano-invitato-ad-accettare-proposta-transazione-dalla-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo/>

ATTENZIONE

Dott.Malandrin

"Il comunicato Cedu si riferisce ad altri ricorsi un ricorso in merito al giusto processo, come scritto nel testo.

Precisiamo che la questione ivi riportata NON RIGUARDA il ricorso contro il blocco della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 ed il nostro ricorso alla CEDU.

La comunicazione è infatti relativa ad un giudizio instaurato dall' avv. Frisani alcuni anni fa e che si è concluso con una sostanziale vittoria e condanna dello Stato italiano.

Il senso della comunicazione era di condividere con tutti questo successo anche per dare prova concreta che la Corte europea esiste, che condanna lo stato italiano e che lo studio legale Frisani ha già esperienza di ricorsi alla Corte europea.

Il termine del 30 aprile quindi non attiene alla nostra questione per la quale rimane valido il termine di adesione del 31 gennaio."

Secondo lo studio Frisani la decisione della CEDU è tuttavia importante in quanto le motivazioni invocate nel ricorso per il quale la CEDU ha deliberato sono le stesse che lo Studio Frisani ha invocato/invocherà nel ricorso per la mancata perequazione.

CONSENSO INFORMATO, SE MANCA PRINCIPIO DI ALLEGAZIONE

RISARCIMENTO NON SPETTA da DoctorNews di giovedì 11 gennaio 2018 - avv. Ennio Grassini DirittoSanitario

Con riferimento al danno da autodeterminazione è necessario che chi invoca la lesione del diritto all'autodeterminazione allegghi in modo specifico elementi di fatto noti dai quali ricavare, in via

presuntiva, i fatti ignoti che si intende provare in conseguenza dei quali ha perso la possibilità di autodeterminarsi [[continua...](#)]

LEGGI IN

<http://www.doctor33.it/diritto-sanitario/consenso-informato-se-manca-principio-di-allegazione-risarcimento-non-spetta/?xrtid=PVSLYRCTVXAVPCPTLCYYTYV>

RIFORMA ORDINI - A PRIMAVERA DECRETI ATTUATIVI. FNOMCEO

ANTICIPA ELEZIONI da DoctorNews di giovedì 11 gennaio 2018 a cura di Mauro Miserendino

Basta critiche alla legge Lorenzin, è tempo di guardare oltre. È il senso della frase rilasciata dalla Presidente Fnomceo **Roberta Chersevani** a DoctorNews [[continua...](#)]

LEGGI IN

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/riforma-ordini-a-primavera-decreti-attuativi-fnomceo-anticipa-elezioni/?xrtid=PVSLYRCTVXAVPCPTLCYYTYV>

dall'ENPAM

Infortuni e malattie, mmg più tutelati a cura di Laura Montorselli

data pubblicazione : 10/01/2018



Con la disdetta della vecchia polizza con Generali, ad aggiudicarsi la tutela dei primi trenta giorni è stata la compagnia Cattolica, in coassicurazione con Groupama, a seguito di gara ad evidenza pubblica.

Per gli eventi accaduti a partire dal primo gennaio 2018 via libera dunque alle nuove regole, mentre per le malattie o gli infortuni capitati entro il 31 dicembre 2017 occorre ancora rivolgersi alle Generali.

A migliorare il pacchetto delle tutele c'è la garanzia di condizioni economiche più favorevoli, un accesso più facile alle informazioni e un servizio capillare sul territorio, con la copresenza di medico e liquidatore, per semplificare le procedure di liquidazione e ridurre i tempi di attesa.

Queste sono solo alcune delle prerogative della nuova polizza che Enpam ha voluto assicurare ai medici dell'assistenza primaria.

Nella tutela rientrano, com'era previsto anche nel precedente contratto, le eventuali conseguenze economiche di lungo periodo tramite le coperture per invalidità permanente da infortunio, invalidità permanente da malattia e morte da infortunio.

Ecco un riepilogo dei principali vantaggi.

Franchigie

L'invalidità permanente da infortunio prevede una franchigia del 7 per cento, mentre prima era del 10. Quando l'invalidità riconosciuta è pari o superiore al 50 per cento, viene liquidata l'intera somma assicurata e cioè 150mila euro.

I medici di continuità assistenziale ed emergenza territoriale possono contare su una riduzione delle franchigie sui sinistri. In particolare, per i gravi mali è stato dimezzato lo scoperto, che passa dal 20 al 10 per cento.

Massimali

Raddoppia il massimale previsto per le **malattie tropicali**, che da 300mila sale a 600mila euro. In caso di **morte** avvenuta entro due anni dall'infortunio, la somma pagata passa da 100mila a 150mila euro. Per il **rischio volo**, in caso di decesso, i massimali sono elevati per persona da 1 milione e 200mila a 2 milioni e 500mila euro e per aeromobile da 7 milioni e 500mila a 20 milioni di euro.

Numero verde

Per andare incontro alle esigenze più volte manifestate dai medici interessati, è disponibile il numero verde 800 688 317. Il call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (esclusi festivi e prefestivi).

Gli altri professionisti

Restano fuori dalla nuova copertura dei trenta giorni i **pediatri di libera scelta** che con l'ultimo Accordo collettivo nazionale rinunciarono a questa tutela tramite la Fondazione. I vertici Enpam hanno tuttavia già dichiarato la disponibilità dell'ente a coprire di nuovo i pediatri nel caso in cui la nuova convenzione lo prevedesse.

Per i **liberi professionisti** si attende invece di dare esecuzione al nuovo regolamento che Enpam ha concepito per le prestazioni di inabilità. L'obiettivo è di tutelare malattie e infortuni con prestazioni previdenziali – slegate da limiti di reddito – e non più assistenziali.

| PRINCIPALI VANTAGGI | |
|--|---|
| FRANCHIGIE L'inabilità permanente da infortunio prevede una franchigia del 7 per cento, mentre prima era del 10. Quando l'inabilità riconosciuta è pari o superiore al 50 per cento, viene liquidata l'intera somma assicurata e cioè 150mila euro. I medici di continuità assistenziale ed emergenza territoriale possono contare su una riduzione delle franchigie sui sinistri. In particolare, per i gravi mali è stato dimezzato lo scoperto, che passa dal 20 al 10 per cento. |  = 7% di FRANCHIGIA  ≥ 50% = € 150mila |
| MASSIMALI Raddoppia il massimale previsto per le malattie tropicali, che da 300mila sale a 600mila euro. In caso di morte avvenuta entro due anni dall'infortunio, la somma pagata passa da 100mila a 150mila euro. Per il rischio volo, in caso di decesso, i massimali sono elevati per persona da 1 milione e 200mila a 2 milioni e 500mila euro e per aeromobile da 7 milioni e 500mila a 20 milioni di euro. |  € 600mila  € 150mila  € 2 mln 500mila € 20 mln |
| | NUMERO VERDE Per andare incontro alle esigenze più volte manifestate dai medici interessati, sarà disponibile il numero verde 800 688 317 Il call center sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (esclusi festivi e prefestivi) |

Come fare per:

[Chiedere l'indennità di inabilità temporanea](#)

IL CUMULO SI AVVICINA di Andrea Le Pera

Inizia a prendere forma il regolamento attuativo della legge sul cumulo contributivo che permetterà

finalmente alle Casse di dare seguito alle istanze già inviate dai propri iscritti per accedere alla misura.

LEGGI IN

<https://www.enpam.it/news/il-cumulo-si-avvicina>

da Franco Abruzzo

PRIVACY: IL 25 MAGGIO 2018 ENTRERÀ IN VIGORE IL GDPR

Il prossimo 25 maggio entrerà in vigore il regolamento generale sulla protezione dei dati personali. I cambiamenti rispetto alla normativa attuale saranno notevoli e avranno un forte impatto anche su tutte le attività di marketing.

LEGGI IN

<http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue>

PENSIONI - CUMULO GRATUITO PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Forse entro febbraio lo sblocco della convenzione tra Inps e Casse Professionali per le pensioni di vecchiaia e anticipate in regime di cumulo: obiettivo chiudere entro febbraio 2018..

Il nodo riguarda in particolare le modalità di accertamento dei requisiti per i professionisti che abbiano raggiunto i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia solo nel regime pubblico obbligatorio ma non ancora nella Cassa Professionale.

ARAN RACCOLTA ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI SANITA'

ALLEGATO A PARTE - ARAN Raccolta orientamenti interpretativi

- **Indennità (documento 015)**
- **Malattia (documento 016)**
- **Ferie (documento 017)**
- **Patrocinio legale (documento 018)**

FORUM ASSOCIAZIONI PENSIONATI UN MOVIMENTO CHE PUNTA IN ALTO

di Alessandro Seracini - vice presidente Unpit

Forum delle associazioni dei pensionati: un nuovo organismo rappresentativo che intende portare le innumerevoli sigle associative dei pensionati a parlare con una sola voce per far valere meglio e di più l'autorevolezza di quel segmento della popolazione che tutto insieme vale il 35% circa dei cittadini con diritto di voto.

Dieci le associazioni che hanno già aderito al nuovo movimento per un totale di diverse centinaia di migliaia di soci e altre sono in via d'iscrizione. Il traguardo è fissato ad oltre tre milioni di

pensionati che parlino con una sola voce. Se le adesioni continueranno al ritmo attuale il Forum potrebbe arrivarci in tempi piuttosto brevi.

Quattro le principali priorità individuate:

- 1) garantire il mantenimento del potere d'acquisto alle pensioni in essere;
- 2) salvaguardare le pensioni di reversibilità;
- 3) mantenere il Servizio Sanitario Nazionale entro l'orbita pubblica;
- 4) sollecitare una riforma strutturale e organizzativa della Previdenza che dia ai giovani la certezza di poter contare domani su una pensione che consenta loro una vecchiaia dignitosa e, soprattutto, che la stessa conservi, nel tempo, il potere d'acquisto raggiunto negli anni di lavoro.

Il Forum raccomanda inoltre ai media di riportare sempre non accorpate le voci di spesa dell'assistenza (che è a carico della fiscalità generale) e della previdenza. Sarà così chiaro a tutti che l'incidenza della spesa pensionistica sul Pil è in Italia in linea con quella media dell'UE.

E' necessario più rispetto per chi ha dato e più rispetto per chi sta dando al Paese. Il *Forum delle Associazioni dei Pensionati* ha iniziato con questo messaggio un percorso che lo vedrà d'ora in poi impegnato in prima linea a difesa di quelle fasce di popolazione ormai prive di capacità contrattuale.

CASSE: LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 da

Franco Abruzzo

Tutela dei patrimoni degli Enti e Casse di previdenza dei professionisti. Inclusione negli elenchi ISTAT degli Enti e Casse di previdenza dei professionisti a soli fini statistici. Incentivi all'occupazione stabile.

TESTO IN

<https://inpginotizie.it/index.php/2018/01/11/casse-previdenza-legge-bil-2018/>

SOSTENIBILITA' DEL SSN da QuotidianoSanità del 12 gennaio 2018

La sostenibilità della sanità pubblica non è un problema economico ma politico e un sistema è sostenibile quanto vogliamo che lo sia". In Commissione Sanità tutti d'accordo: la sanità pubblica va difesa, no alla privatizzazione. Si unanime alle conclusioni dell'indagine sul Ssn.

Si è concluso ieri con un voto unanime sul documento conclusivo il lungo lavoro di indagine e analisi sullo stato di salute del nostro Ssn iniziato nel giugno del 2013 su proposta dei senatori Nerina Dirindin e Luigi D'Ambrosio Lettieri. Decine di audizioni, approfondimenti, analisi di dati e confronti internazionali e interregionali per verificare la sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.

TESTO IN

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=57776&fr=n

ECCO IL DOCUMENTO CONCLUSIVO

<http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2889009.pdf>

**INPS: CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE – AGGIORNAMENTO
TASSI I TRIMESTRE 2018** da Dpl Mo - fonte: Inps

Con messaggio n. 100 dell'11 gennaio 2018, l'Inps comunica che per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel periodo 1° gennaio 2018 – 31 marzo 2018 sono i seguenti:

| Classi d'importo in €uro | Tassi medi | Tassi soglia usura |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Fino a 15.000 | 11,6762 | 18,5952 |
| Oltre i 15.000 | 8,9739 | 15,2174 |

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

| TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG) | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| | Classe di importo del prestito | |
| Classi di età | Fino ad € 15,000 | Oltre € 15.000 |
| Fino a 59 anni | 8,66 | 7,40 |
| 60-64 | 9,46 | 8,20 |
| 65-69 | 10,26 | 9,00 |
| 70-74 | 10,96 | 9,70 |
| 75-79 | 11,76 | 10,50 |

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° gennaio 2018.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 100 dell'11.01.2018 (documento 019)